



Giunta Regionale della Campania  
Dipartimento 53 - Politiche Territoriali  
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile  
Unità Operativa Dirigenziale 08 - Servizio Sismico

## REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0751777 10/11/2014 09,59

Mitt. : UOD Servizio Sismico

Aas. : 5308 Direzione Generale per i lavor...

Classifica : 15. Fascicolo : 25 del 2014



Alle Unità Operative Dirigenziali della Direzione Generale LLPP, Prot.Civ. competenti in materia di difesa dal rischio sismico:

- 09 – Genio Civ.di AV; pres. prot.civ.
- 10 – Genio Civ.di BN; pres. prot.civ.
- 11 – Genio Civ.di CE; pres. prot.civ.
- 12 – Genio Civ.di NA; pres. prot.civ.
- 13 – Genio Civ.di SA; pres. prot.civ.

e p.c. Ai Comuni interessati dai trasferimenti di attività e funzioni in materia di sismica, ai sensi dell'art.4-bis della L.R.9/83 – elenco allegato – (trasmissione esclusivamente con p.e.c.)

all' Assessore Regionale ai LLPP

alle Strutture di Staff alla Direzione Generale LLPP, Prot.Civ.:

- 00-01 – Staff Tecnico-Operativo
- 00-02 – Staff Tecnico-Amm.vo

all' Avvocatura Regionale

all' Ufficio Legislativo del Presidente

alle Procure della Repubblica presso i Tribunali siti in Campania

– elenco allegato –  
(trasmissione esclusivamente con p.e.c.)

a ARCADIS – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo  
(trasmissione esclusivamente con p.e.c.)

LORO SEDI

**Circolare n° 12** – TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO – MODIFICHE ALL'ART.4-BIS DELLA L.R.9/83 operate dall'art.1, co.192 e 237, della L.R.16/2014.

La legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014 – *interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)*, pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 07/08/2014 e in vigore dal giorno successivo, ha introdotto, coi commi 192 e 237 dell'unico articolo di cui si compone, delle modifiche all'art.4-bis della L.R.9/83 s.m.i., che disciplina il trasferimento di alcune delicate funzioni inerenti la difesa del territorio regionale dal rischio sismico.

pag. 1 di 6

Dal momento che tali modifiche sono destinate a determinare rilevanti conseguenze nella distribuzione di competenze tra l'Amministrazione regionale e gli enti interessati a richiedere i predetti trasferimenti di funzioni, funzioni le quali sovrintendono ad adempimenti per cui sono anche previste sanzioni penali (capi II e IV della parte II del D.P.R. 380/01, leggi 1086/71 e 64/74), si ritiene utile illustrare le predette modifiche legislative fornendo anche un quadro d'insieme che chiarisca i trasferimenti di funzioni fin qui prodotti in applicazione del previgente testo normativo.

La presente circolare è inviata, per opportuna conoscenza, anche alle amministrazioni comunali già interessate dai predetti trasferimenti e all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 4-bis, co. 1, della L.R. 9/83 – testo previgente**

(articolo introdotto nella L.R. 9/83 dall'art.33, co.1, lett.e, della L.R.1/12)

L'art.4-bis della L.R.9/83, introdotto dall'art.33, co.1, lett.e, della L.R.1/12<sup>1</sup>, ha previsto la possibilità di trasferire alcune «attività e funzioni» regionali, fino a quel momento esercitate in via esclusiva dagli Uffici del Genio Civile, a comuni, unioni di comuni o comuni in forma associata che ne facciano specifica richiesta.

Il predetto articolo ha individuato quali *trasferibili* le «attività e funzioni» di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R.9/83 (art.4-bis, co.1, 1° per.), *con l'eccezione* dell' «autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna» (art.4-bis, co.1, 2° per.).

Si legge, infatti, nell'art. 4-bis, co. 1, della L.R. 9/83 – testo previgente:

*«1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.*

*Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.»*

Si è già avuto modo di osservare (si veda la circolare del Servizio Sismico n°7 – prot.416194 del 18/06/14) che il disposto del comma 1, 2° periodo, dell'art.4-bis, risulta disomogeneo rispetto alla previgente formulazione della L.R.9/83, perché fa riferimento a categorie di opere (pubbliche – di interesse pubblico – di edilizia privata) e a parametri edilizi (altezza dal piano di campagna) che non hanno rilevanza nei riguardi del rischio sismico connesso ai lavori per i quali sono dovuti gli adempimenti di cui alla L.R.9/83.

Per eliminare le incertezze applicative ingenerate – sia in questo che in altri passaggi – dalla particolare formulazione dell'art.4-bis della L.R.9/83 e fornire agli Uffici indicazioni

<sup>1</sup> B.U.R.C. 6 del 28/01/2012

operative, la Giunta regionale si è fatta carico di emanare proprie disposizioni (**D.G.R.161 del 04/04/12<sup>2</sup>**) con le quali ha precisato, tra l'altro:

- 1°) che il trasferimento, da accordare con deliberazione della Giunta regionale, ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo, che va richiesto dal legale rappresentante dell'ente (comune, unione di comuni o comuni in forma associata) previa conforme deliberazione del competente organo collegiale;
- 2°) che detta richiesta deve dare atto dell'adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, accertata dal legale rappresentante unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente;
- 3°) che le attività e le funzioni trasferite devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme, compreso il regolamento regionale n.4/2010 s.m.i.

E' ancora utile segnalare che l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, con **circolare prot.2483/SP del 24/07/12**, stante la grande varietà di fattispecie derivante dalla formulazione dell'art.4-bis (che, in alcuni casi, per una stessa costruzione attiva procedimenti amministrativi sia presso il Genio Civile già titolare delle competenze, sia presso l'ente destinatario del trasferimento), ha opportunamente specificato in due utili schemi di sintesi il dettaglio dei procedimenti amministrativi che, nei casi di intervenuti trasferimenti ex art-4-bis, spettano agli enti destinatari degli stessi e di quelli che ciò nonostante restano in capo agli Uffici del Genio Civile.

Si segnala, infine, che in attuazione delle norme di cui all'art.4-bis (testo previgente) e della D.G.R.161/12, la Giunta Regionale ha finora disposto il trasferimento delle predette «attività e funzioni», come sopra specificate, in favore di n.159 comuni (in forma singola o meno), pari a circa il 29% dei 550 comuni della Regione Campania<sup>3</sup>.

**Art. 4-bis, co. 1, della L.R. 9/83 – testo modificato**  
(modifica operata dall'art.1, co.192, della L.R.16/14)

L'art.1, co.192, della L.R.16/14, *ha ampliato il novero di «attività e funzioni» trasferibili a comuni, unioni di comuni o comuni in forma associata che ne facciano specifica richiesta.*

Infatti, nel testo attualmente vigente del comma 1 dell'art.4-bis della L.R.9/83 sono ancora individuate quali *trasferibili* le «attività e funzioni» di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R.9/83 (1° per., non modificato), ma fa ora *eccezione* la sola «autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna» (art.4-bis, co.1, 2° per., come modificato a seguito della soppressione delle parole «pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata»).

---

<sup>2</sup> B.U.R.C. 23 del 13/04/2012

<sup>3</sup> I trasferimenti sono stati disposti con i seguenti provvedimenti:

D.G.R. 317 del 28/06/12 (BURC. 42 del 09/07/12) – D.G.R. 119 del 27/05/13 (BURC. 29 del 03/06/13) – D.G.R. 162 del 03/06/14 (BURC. 39 del 09/06/14). Si noti che (come si legge nella seconda deliberazione, diversamente dalla terza) i comuni della provincia di Avellino interessati dal trasferimento sono in numero pari a 22 e non 12, per un totale regionale di 159 (anziché 149) comuni. Si noti, anche, che i comuni del territorio regionale sono 550 e non 551, in conseguenza dell'intervenuta unificazione di Montoro Inferiore e Montoro Superiore nel comune di Montoro.

L'art. 4-bis, co. 1, della L.R. 9/83 – testo modificato (dall'art.1, co.192, della L.R.16/14) è infatti il seguente:

*«1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.*

*Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere ~~pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata~~ la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.»*

In sostanza, per effetto della soppressione delle predette parole, potranno essere trasferite «attività e funzioni» che riguardano anche «opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza fino a metri 10,50 dal piano di campagna».

E' opportuno ribadire, pur essendo evidente dal tenore letterale della norma, che il testo modificato del comma 1 dell'art.4-bis, come d'altra parte anche quello previgente, non definisce alcun riparto di competenze tra comuni e Regione, ma soltanto le «attività e funzioni» che, previa specifica istanza da parte dei comuni (nonché – a termini della D.G.R.161/12 – dichiarazione di adeguatezza funzionale dei propri uffici), possono essere trasferite dalla Regione ai comuni stessi. Da ciò consegue, chiaramente, che fino a quando gli enti già destinatari dei trasferimenti non avranno fatto ulteriore specifica richiesta – e tale richiesta non avrà avuto esito con deliberazione della Giunta regionale che accordi il trasferimento, da emanare ai sensi della D.G.R.161/12 – nulla cambia per le competenze di essi, che restano quelle oggetto delle richieste di trasferimento già formulate e dei trasferimenti conseguentemente accordati sulla scorta del previgente art.4-bis e della D.G.R.161/12.

D'altra parte è evidente che, se così non fosse, i predetti comuni si troverebbero in via automatica investiti dell'onere di rilasciare le autorizzazioni sismiche relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza fino a metri 10,50, pur avendo richiesto il trasferimento di «attività e funzioni» – e soprattutto pur avendo dichiarato l'adeguatezza funzionale dei propri uffici – ben sapendo che erano escluse dal trasferimento proprio tali autorizzazioni (oltre a quelle di opere private sopra i metri 10,50 dal piano di campagna).

In altri termini, risulterebbe evidentemente smentito il carattere volontario della norma, che *consente – e non impone* – l'acquisizione di nuove competenze da parte dei comuni.

#### **Effetti dell'applicazione della modifica normativa** (modifica operata dall'art.1, co.192, della L.R.16/14)

In conseguenza dell'applicazione della discussa modifica normativa, sul territorio regionale si dovrà constatare la seguente distribuzione di competenze:

pag. 4 di 6

**A. alcuni comuni continueranno a non essere interessati dal trasferimento di «attività e funzioni» di cui all'art.4-bis (e le relative competenze resteranno tutte in capo agli Uffici del Genio Civile):**

si tratta dei comuni che finora non hanno presentato istanza di trasferimento ex art.4-bis (ovvero, che non lo hanno ottenuto perché hanno presentato istanza non accoglibile ai sensi della D.G.R.161/12) e che analogamente decideranno di non presentare istanza in futuro;

**B. altri comuni resteranno (in forma singola, associata o in unione di comuni) destinatari dei trasferimenti di «attività e funzioni» secondo il testo dell'art.4-bis "previgente" (e dunque resteranno in capo agli Uffici del Genio Civile, per quei territori comunali, le autorizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico di qualunque altezza, oltre alle autorizzazioni di opere private di altezza sopra i metri 10,50 dal piano di campagna):**

si tratta dei comuni che finora hanno ottenuto il trasferimento ex art.4-bis "previgente" e che decideranno di non presentare in futuro nuova istanza di trasferimento (ovvero, presenteranno nuova istanza non assentibile);

**C. altri comuni, infine, saranno (in forma singola, associata o in unione di comuni) destinatari dei trasferimenti di «attività e funzioni» secondo il nuovo testo dell'art.4-bis (e dunque, a seguito della deliberazione che accorderà il trasferimento, resteranno in capo agli Uffici del Genio Civile, per quei territori comunali, solo le autorizzazioni di opere pubbliche, di interesse pubblico o private, che abbiano altezza sopra i metri 10,50 dal piano di campagna):**

si tratta sia dei comuni che andranno a chiedere (e otterranno) il trasferimento senza averlo mai ottenuto nel passato, sia dei comuni che finora hanno ottenuto il trasferimento ex art.4-bis "previgente" e che decideranno di presentare in futuro nuova istanza di trasferimento, che ampli le competenze anche alle opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza fino a metri 10,50 dal piano di campagna.

A fronte di una così articolata distribuzione di competenze, le quali attengono alla sicurezza delle costruzioni e dunque alla tutela della pubblica e privata incolumità, risulta evidente che gli enti destinatari dei trasferimenti ex art.4-bis, in aggiunta a tutte le altre incombenze già affidate ai comuni per legge (L.R.9/83 s.m.i. e relativo regolamento reg.le di attuazione n.4/2010), sono chiamati ad un particolare impegno per assicurare anche:

1. l'invio, all'Ufficio del Genio Civile, degli elaborati di cui all'art.4-bis, co.5, della L.R.9/83 s.m.i., come precisato dalla D.G.R.161/12 – punto 11

(vale a dire, per ogni provvedimento: il provvedimento sismico rilasciato – l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna" – la dichiarazione, resa dal responsabile dell'ufficio tecnico, che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico") – elencazione da aggiornare, per i trasferimenti che saranno disposti ai sensi della nuova formulazione dell'art.4-bis;

2. l'invio delle segnalazioni previste all'art.6, co.1, 2° per., della L.R.9/83 s.m.i.

*pag. 5 di 6*

- (segnalazioni, all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza del collaudatore, della mancata o ritardata trasmissione del processo verbale di cui al 1° per.);
3. l'invio, da parte dell'ente destinatario del trasferimento (o, comunque, da parte del comune o di altro soggetto di cui all'art.103 del D.P.R.380/01 s.m.i.), delle denunce all'Autorità Giudiziaria e al Genio Civile previste all'art.6, co.2, 1° per., della L.R.9/83 s.m.i.;
  4. l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6, co.5, 1° per., della L.R.9/83 s.m.i. e il rispetto di quanto prescritto al 3° per.;
  5. la corretta conservazione di tutta la documentazione, che – senza limiti di tempo – deve essere sempre disponibile, per soddisfare richieste di accesso dell'Autorità Giudiziaria e di chiunque ne abbia titolo (soggetto pubblico o privato).

**Altre modifiche all'art. 4-bis della L.R. 9/83**  
(modifica operata dall'art.1, co.237, della L.R.16/14)

L'art.1, co.237, della L.R.16/14 ha modificato il comma 6 dell'art. 4-bis della L.R.9/83.

Nella sua precedente formulazione, il predetto comma disponeva che il contributo dovuto ai sensi dell'art.2, co.8, che per effetto del successivo comma 9 andava versato all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo – ARCADIS, dovesse essere successivamente trasferito agli enti destinatari del conferimento ex art.4-bis, secondo modalità poi dettagliate con la richiamata D.G.R.161/12.

La modifica dovuta alla L.R.16/14, che risulta già operativa dal 08/08/2014 (data di entrata in vigore della L.R.16/14), comporta che a partire dalla stessa data il contributo di cui all'art.2, co.8, della L.R.9/83 deve essere versato direttamente all'ente destinatario del trasferimento ex art.4-bis.

Resta da sottolineare che:

1. l'importo del contributo rimane in tutti i casi fissato, per espressa previsione di legge (art.2, co.8, della L.R.9/83), nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale (attualmente: D.G.R.316 del 28/06/12<sup>4</sup>);
2. eventuali richieste di rimborso di versamenti erroneamente effettuati ad ARCADIS anziché all'ente destinatario del trasferimento ex art.4-bis dovranno essere, evidentemente, presentate ad ARCADIS.


N.D.B. Il Dirigente dell'U.O.D.08  
Servizio Sismico

Ing. Sergio Caiazzo



Il Dirigente della D.G.08  
LLPP, Protezione Civile

Geol. Italo Giulivo



---

<sup>4</sup> B.U.R.C. 42 del 09/07/12